

Capitolo XVI

DEI SINDACATI

Art. 278. Le attuali condizioni dell' esercizio della Medicina si inquadrano anche nel carattere sindacale, visto il numero dei professionisti che esercitano il proprio lavoro quali dipendenti.

Art. 279. Ogni membro dell' équipe sanitaria ha il diritto di aderire liberamente ad un sindacato. È grave mancanza etica l' adesione a due o più sindacati dai principi o dai mezzi di realizzazione dei principi opposti.

Art. 280. L' adesione comporta il riconoscimento dei doveri da parte dei soci relativamente alla funzione oggettiva del Sindacato.

Art. 281. Il principale obiettivo dei Sindacati è quello di difendere le condizioni di lavoro che influiscono sulla stabilità lavorativa dei membri dell' équipe sanitaria, siano esse materiali, geografiche, di habitat, intellettuali, legali e addirittura spirituali, con diretta ripercussione nei professionisti stessi, nelle loro famiglie oppure nei cittadini.

Art. 282. Visto che il lavoro dei membri dell' équipe sanitaria poggia attualmente e fondamentalmente sul rapporto di dipendenza da terzi (lo Stato, le Mutue, le assicurazioni sanitarie private), i Sindacati sono obbligati a fornire ai professionisti i mezzi necessari per lavorare saldamente supportati dalle Istituzioni, dalla formazione, dalle garanzie individuali e collettive e dalla protezione legale e per seguire così i propri principi e contenuti dal punto di vista etico e istituzionale. All' uopo sono molto utili i comitati di lavoro su argomenti specifici.

Art. 283. Visto che in generale gli attuali Sistemi sanitari hanno portato ad una progressiva disistima e depauperamento del lavoro dell' équipe sanitaria, a sua volta recante ad una sempre maggiore condizione di mancata tutela con rischi per gli stessi e per le loro famiglie, i Sindacati sono obbligati ad attuare iniziative idonee alla creazione di sistemi etici di Sicurezza sociale che proteggano e difendano i diritti loro riconosciuti quali lavoratori.

Art. 284. I membri dell' équipe sanitaria, qualunque sia la propria posizione professionale e gerarchica, sono obbligati a rispondere alle Associazioni o ai Sindacati a cui avessero aderito, dovendosi sentirsi membri partecipanti alle decisioni e agli

statuti da essi approvati e ai quali dovranno sottomettersi nella forma e nel contenuto principale qual è il bene comune della comunità dei soci, evitando ogni atteggiamento che favorisse interessi privati o di gruppo, specie per gli atteggiamenti mossi da interessi materiali o di abuso del potere.

Art. 285. È obbligo dei Sindacati difendere i professionisti lesi nell' esercizio della professione nell' ambito delle istituzioni di assistenza a cui appartengono, sia negli aspetti lavorativi -per i costanti cambiamenti nei contratti e nelle convenzioni collettive- sia in quegli aspetti legati alla Giustizia (Responsabilità legale).

Art. 286. È obbligo dei Sindacati e dei loro soci stimolare ogni possibilità di cambiamento e di crescita professionale e coordinare iniziative affinché l' Etica sia percepita quale "atto dell' azione medico-sanitaria" tra i colleghi e dai colleghi nei confronti dei cittadini, in un ambito spontaneo di autoregolazione.

Art. 287. Qualora un membro dell' équipe sanitaria fosse eletto ad una carica sindacale, sarà obbligato ad agire onestamente nel beneficio di tutti. Le facoltà di rappresentanza o esecutive del dirigente sindacale non possono oltrepassare i limiti della delega conferita e, di fronte a mancata specificazione di poteri, è tenuto ad agire concordemente con lo spirito di rappresentanza e ad referendum.

Art. 288. Ogni membro dell' équipe sanitaria con funzioni sindacali dovrà avere chiari concetti di fronte a situazioni di conflitto inter partes, dovendo assumere una specifica posizione e manifestare il proprio parere, perché in ciò consiste la sua funzione. Non può eludere i conflitti ma è obbligato ad affrontarli con onestà e chiarezza.

Art. 289. Ogni rapporto con lo Stato, con le compagnie di assicurazione, con le Mutue, con le società di beneficenza ed altre, va regolato attraverso il Sindacato al quale ci si appartiene, il quale si occuperà della giusta assunzione di cariche per concorso, graduatorie, stabilità della carica, pensionamento, onorari, cooperative e altri aspetti. In nessun caso il membro dell' équipe sanitaria può accettare convenzione o contratto professionale per servizi di competenza generica non previsti da un Sindacato.

Art. 290. Nessun membro dell' équipe sanitaria offrirà il proprio nome a persona non autorizzata da autorità competente per svolgere attività sanitarie né collaborerà con i professionisti puniti dalla normativa in vigore nonché dalle norme di cui al presente Codice, durante il decorso della pena.

Art. 291. Chiunque eserciti funzioni dirigenziali è tenuto a rispettare il segreto relativamente alle notizie di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 292. I membri dell' équipe sanitaria sono obbligati a denunciare presso i Sindacati chiunque non essendo un professionista sanitario svolgesse attività proprie della professione.

Art. 293. Nessun membro dell' équipe sanitaria può sottoscrivere contratto non valutato dal Sindacato.

Art. 294. È importante che nell' inviare gli assistiti all' ospedale non siano lesi gli interessi di nessun collega, tra i quali quelli economici. È vietata la concorrenza sleale con gli altri colleghi attraverso l' ospedale, sia esso mutualistico, comunitario, di beneficenza oppure statale.

Art. 295. È contrario all' Etica lo spostamento o la pretesa di spostamento, attraverso ogni mezzo che non sia il concorso e con la rispettiva rappresentanza sindacale, di un collega occupante una carica pubblica o privata, ospedaliera o altro.

Art. 296. È contrario all' Etica e quindi vietato sostituire nelle cariche i membri dell' équipe sanitaria in ospedali, cliniche e altre istituzioni, se allontanati senza giusta causa e senza previa procedura amministrativa con diritto a scarico; soltanto il Sindacato può autorizzare espressamente ed in forma provvisoria le eccezioni di questo divieto.

Art. 297. Il membro dell' équipe sanitaria azionista di una compagnia di assicurazioni in conflitto con il Sindacato è obbligato a seguire le decisioni adottate dal Sindacato nonostante fossero contrarie agli interessi della propria azienda e nel caso in cui il soggetto fosse un dirigente sindacale, è obbligato a dimettersi durante il decorso del conflitto.

Art. 298. Ritenuto che i professionisti dell' équipe sanitaria sono cittadini, i medesimi godono degli stessi diritti previsti dagli articoli della Costituzione della Repubblica, incluso il "diritto a scioperare".

Art. 299. Le regole particolari emergenti dall' esercizio professionale dei membri dell' équipe sanitaria non possono essere ignorate, poiché non è un'attività nella quale sia possibile alcuna libertà senza requisiti basici. Queste regole si fondano sui seguenti criteri:

- a) libertà di sindacalizzazione;
- b) azione in difesa dei propri diritti attraverso il sindacato al quale ci si appartiene;
- c) i motivi della possibilità di sciopero poggiano soltanto su ragioni sindacali debitamente fondate che compromettano l' équipe sanitaria e una volta falliti altri metodi di soluzione dei conflitti;
- d) lo sciopero è inoltre etico qualora i responsabili dell' organizzazione ne dessero avviso ai cittadini attraverso i diversi mezzi di comunicazione di massa -con un anticipo di almeno 3 (tre) o 4 (quattro) giorni per quelli a decisione improvvisa, e almeno 7 (sette) a 10 (dieci) giorni per gli scioperi programmati- assicurassero e rafforzassero l' assistenza dei ricoverati, delle urgenze e delle emergenze (concetto di popolazione soggetta);
- e) gli stessi membri dell' équipe sanitaria sono obbligati ad assumere la responsabilità di determinare il carattere di urgenza o di emergenza degli assistiti.

Art. 300. Fa parte dell' "Etica inter pares" la difesa dei diritti sindacali, e ancor di più nel senso che non possono essere negati il riconoscimento sociale ed il peso che nella comunità ha l' équipe sanitaria. Ciò nonostante, vista la formazione altruistica e disinteressata dei professionisti della sanità, saranno rispettati il diritto di non scioperare e il lavoro dei professionisti che non ne aderissero o qualora fossero in atto meccanismi alternativi di superamento dei rapporti conflittuali. In nessun caso verranno utilizzati gli assistiti da veicolo per assicurare il successo delle richieste (Concetto di popolazione soggetta indifesa).

Art. 301. L' Associazione Medica Argentina aderisce alla raccomandazione dell' Associazione Medica Mondiale secondo la quale sono condannati i datori di lavoro dei membri dell' équipe sanitaria che pagano gli stipendi o l' onorario al di sotto del livello di mercato, in condizioni di lavoro inferiori alla dignità professionale, e che li costringono moralmente a non esercitare il diritto di sciopero.